

VERBALE DI ASSEMBLEA
DELL' "ASSOCIAZIONE APICOLTORI SIENA GROSSETO AREZZO"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici febbraio, alle ore 18,40.
(16 febbraio 2022)

In Arezzo, viale Mecenate n. 5P, presso la sala congressi della Federazione Provinciale Coldiretti Arezzo.

Davanti a me **FABRIZIO PANTANI**, notaio in Arezzo, iscritto al Collegio Notarile di Arezzo, è presente il signor:

- CIABINI MASSIMO, nato in Poppi il 2 gennaio 1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, che dichiara interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della "**ASSOCIAZIONE APICOLTORI SIENA GROSSETO AREZZO**", in sigla A.S.G.A., associazione non riconosciuta con sede in Montalcino, Costa del Municipio n. 1, n. 00248620528 di Codice Fiscale.

Il comparente, della cui identità personale e qualità dichiarata sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'Assemblea dei soci di detta associazione, convocati in questo luogo, questo giorno ed a quest'ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Presentazione ed approvazione del nuovo Statuto associativo e relativa trascrizione notarile con la presenza di un Notaio.

2) varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta, io notaio dò atto come segue dello svolgimento dell'Assemblea.

Ai sensi del vigente statuto assume la presidenza dell'Assemblea il comparente signor Ciabini Massimo, nella detta qualità, il quale preliminarmente constata e fa constatare:

- che sono presenti, in proprio o per delega la cui regolarità formale è stata previamente verificata dal Presidente dell'Assemblea e che sarà conservata agli atti della associazione, n. 15 (quindici) associati sul totale di n. 16 (sedici) associati componenti l'intera compagine dell'associazione, il cui elenco nominativo, controfirmato da ciascun associato presente, viene allegato al presente atto sotto **lettera A**, omessane la lettura per dispensa ricevutane dal comparente;

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti esso comparente (Presidente), Bucarelli Stefano e Cioni Monica (Vice Presidenti), Batignani Roberto, Conegni Luciano, Ciabatti Roberto e Parronchi Daniele (Consiglieri);

- che per il Collegio dei Revisori dei Conti Rampini Luca;

- che per il Collegio dei Probiviri Conegni Sandro e Farsetti Sandro;

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;

- che l'Assemblea stessa, indetta in prima convocazione per il giorno 15 febbraio 2022 alle ore 10:00, è andata deserta;

Registrato in Arezzo
il 18 febbraio 2022
n. 1671 Serie 1T
Esatti Euro 200,00

- che, pertanto, la presente Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sul sopraindicato ordine del giorno.

Il Presidente illustra all'Assemblea l'opportunità di approvare, con verbale in forma pubblica al fine di garantirne maggior autorevolezza, un nuovo testo di statuto dell'associazione.

Quindi il Presidente incarica me notaio di dare lettura del proposto nuovo testo dello statuto.

Aderendo alla richiesta, io notaio procedo a leggere all'Assemblea il predetto testo di statuto il quale, articolo per articolo, viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea stessa.

Esaurita la lettura, dopo osservazioni, precisazioni e chiarimenti forniti dal Presidente, l'assemblea con il voto favorevole di tutti i presenti, e cioè all'unanimità, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

d e l i b e r a

di approvare articolo per articolo il nuovo testo dello statuto dell'associazione, composto da n. 30 (trenta) articoli così come da me letto all'assemblea, che si allega al presente atto sotto la **lettera B**.

Il Presidente, a solo titolo chiarificativo, dà atto che l'approvazione del nuovo testo di statuto sociale non comporta alcuna modifica degli organi associativi e della loro attuale composizione, rimanendo confermate le cariche attualmente in essere, salva la precisazione circa il mutamento della nomenclatura dell'organo di controllo dall'attuale "Collegio dei Revisori" al nuovo "Collegio dei Sindaci", del quale rimangono immutate le relative funzioni.

Non essendovi nient'altro all'ordine del giorno da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,25.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Associazione.

Il comparente, nella qualità di cui in comparsa, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali in relazione alla presente operazione ed alla loro conservazione nella banca dati in conformità delle vigenti disposizioni legislative e dichiara di aver ricevuto da me notaio la relativa informativa ai sensi delle leggi vigenti.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su due pagine e parte della terza fin qui di un foglio, è stato da me letto al comparente, il quale, a mia domanda, lo dichiara conforme alla sua volontà.

F.TO: CIABINI MASSIMO, FABRIZIO PANTANI NOTAIO L.S..

Certifico io sottoscritto Fabrizio Pantani notaio in Arezzo che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo conservato nella mia raccolta.

Arezzo, 7 marzo 2022

Firmato: Fabrizio Pantani Notaio L.S..



LISTA DI SOCI A.S.G.A. PER ASSEMBLEA DEL 16/02/2022

- | | | |
|---------------------------|-------|--------|
| Massimo Ciabini | firma | |
| Monica Cioni | firma | |
| Stefano Bucarelli | firma | |
| Batignani Roberto | firma | |
| Luciano Consegni | firma | |
| Roberto Ciabatti | firma | |
| Daniele Parronchi | firma | |
| Luca Rampini | firma | |
| Vincenzo Cesarini | firma | DELEGA |
| Sandro Consegni | firma | |
| Sandro Farsetti | firma | |
| Mario Parri | firma | DELEGA |
| Carla Zampini | firma | |
| Brunella Zampini | firma | |
| Danut Marius | firma | |
| Rappresentante Coldiretti | | |
| Simone Vernaccini | firma | |

ALLEGATO LETTERA "B" RACCOLTA N. 30443

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE APICOLTORI SIENA GROSSETO AREZZO

(A.S.G.A.)

TITOLO I

COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti del Reg. CEE n. 1360/78 del 19 giugno 1978, integrato dalla Legge Nazionale 20 ottobre 1978 n. 674 e della Legge Regionale n. 77 del 29 maggio 1980, è costituita con sede in Montalcino (SI) un'associazione tra Apicoltori e Produttori Apistici denominata **"ASSOCIAZIONE APICOLTORI SIENA GROSSETO AREZZO"** in breve "A.S.G.A.". L'associazione svolge la propria attività nel settore dell'apicoltura, in favore degli apicoltori e dei produttori apistici delle tre province Toscane Arezzo Siena Grosseto.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può aprire sedi periferiche nell'ambito territoriale di propria competenza.

Art. 2 - L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga deliberata dall'Assemblea.

Art. 3 - L'Associazione può partecipare ad altre Organizzazioni od Enti i quali si propongano di contribuire, direttamente od indirettamente, al conseguimento degli obbiettivi della politica agricola comunitaria e di settore. In particolare può far parte di Unioni di Associazioni che perseguano gli stessi scopi dell'Associazione, promuovendone anche la costituzione.

Art. 4 - L'Associazione, senza fini di lucro, ha per scopo la valorizzazione delle produzioni del miele e di tutti i prodotti dell'alveare. L'Associazione si propone di valorizzare la produzione rappresentata e di partecipare alla programmazione agricola regionale.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione:

- a) può determinare, con efficacia vincolante per gli associati, regolamenti per il proprio funzionamento e norme comuni di produzione e di immissione nel mercato, con particolare riferimento a pratiche di qualificazione produttiva e biologiche;
- b) promuove l'incremento ed il perfezionamento dell'apicoltura, svolgendo opera fra gli apicoltori per l'applicazione e la diffusione dei moderni sistemi di allevamento delle api, per la lotta contro le malattie delle api e le cause avverse;
- c) promuove iniziative dirette alla preparazione e all'aggiornamento degli apicoltori, alla formazione di maestranze specializzate, nonché alla divulgazione del valore dell'apicoltura;
- d) rappresenta i produttori associati nei confronti di Enti pubblici e privati, in particolare degli Organi della Pubblica Amministrazione;
- e) stipula convenzioni e contratti, anche inter-professionali, utili al raggiungimento degli scopi associativi;
- f) attua iniziative a favore dei propri associati per il

miglioramento delle condizioni di produzione e dell'offerta, promuove acquisti collettivi di materiali, prodotti, beni e servizi utili;

g) stipula, preferibilmente con enti ed organizzazioni del mondo agricolo, accordi, convenzioni o contratti per assicurare servizi ai propri associati, ivi compresi quelli di informazione e di assistenza tecnica e amministrativa riferiti alle produzioni oggetto dell'associazione;

h) promuove programmi di ricerca e di sperimentazione agraria diretti alla riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende, associate e non, curando, in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali ed avvalendosi di centri ed istituti pubblici e privati, la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo;

i) svolge azioni di promozione e valorizzazione del prodotto, mediante l'organizzazione e la partecipazione a mostre e fiere, l'adozione di marchi e l'utilizzazione di canali pubblicitari e d'informazione;

l) compie tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al migliore conseguimento dei fini statutari;

m) svolge, inoltre, tutti gli altri compiti previsti per le Associazioni di produttori dalla normativa comunitaria e dalla legislazione nazionale e regionale, ivi compresi quelli operativi e di controllo.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 5 - Possono essere ammessi all'associazione i soggetti considerati apicoltori e produttori agricoli che producano per il mercato, nonché le cooperative, loro consorzi altre forme associative costituite esclusivamente da produttori agricoli, per la produzione, la lavorazione, la conservazione, la trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'alveare e per l'incremento, il miglioramento e la valorizzazione della produzione. Possono essere altresì ammessi all'Associazione nei limiti di cui all'Art. 2 della L.R. 77/80, anche produttori singoli o associati le cui aziende siano situate in zone diverse da quelle sopra indicate. Non possono essere ammessi o partecipare all'Associazione gli apicoltori e i produttori singoli che facciano parte di altre associazioni Regionali del medesimo settore nello "stesso territorio", di cooperative o di altre forme associative aderenti all'Associazione stessa o ad altre associazioni del medesimo settore nello "stesso territorio".

La qualità di associato è trasmissibile: nel caso di successione, a titolo universale o particolare, il rapporto associativo continua con il successore purché in possesso dei requisiti per l'ammissione e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi come soci consorzi, associazioni, amministrazioni pubbliche e private purché perseguano scopi affini ed attinti a quelli dell'associazione.

Art. 6 - L'aspirante associato deve indirizzare domanda

all'Associazione, contenente le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, numero della partita IVA o del codice fiscale;
- b) il numero e l'ubicazione degli alveari in produzione o dei nuclei artificiali e l'ubicazione ed estensione dei terreni adibiti o in corso di conversione alle produzioni che interessano l'attività dell'Associazione, nonché il titolo in virtù del quale i terreni stessi sono condotti;
- c) le quantità e le qualità prodotte o commercializzate nell'ultimo triennio.

Con la domanda, l'aspirante associato si obbliga ad osservare le norme del presente Statuto e deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Il Consiglio Direttivo decide sulla domanda di ammissione dandone comunicazione all'interessato.

Art. 7 - Con l'iscrizione nel libro degli associati, il produttore assume nei confronti dell'associazione, l'impegno a mantenere il vincolo associativo per almeno tre anni.

Art. 8 - L'associato è tenuto a versare i contributi deliberati dall'Assemblea, necessari per il funzionamento amministrativo dell'associazione e per il conseguimento degli scopi statutari. Il nuovo associato deve versare la quota di ammissione nella misura stabilita dall'Assemblea entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

L'associato moroso può, previa diffida, essere escluso dall'Associazione.

Art. 9 - L'associazione ha potestà di vigilare sull'osservanza, da parte degli associati, degli obblighi associativi.

Art. 10 - E' escluso dall'associazione l'associato:

- a) che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- b) che abbia interessi contrastanti o rechi pregiudizio all'associazione;
- c) che si renda responsabile di gravi inadempienze o violazioni degli obblighi assunti, statutari o di legge, ovvero del dovere generale di collaborazione e lealtà verso l'associazione.

Avverso il provvedimento di esclusione, è dato ricorso al giudizio del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 25 e ciò entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 11 - Il recesso è consentito all'associato, decorso il terzo anno di vincolo, a condizione che ne faccia domanda dodici mesi prima. Il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale cui cade il vincolo associativo.

Il Consiglio Direttivo verifica la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa dichiarazione. Trascorso tale termine il recesso si intende produttivo di tutti gli effetti.

Art. 12 - Gli associati che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione:

- a) restano comunque vincolati per gli impegni precedentemente assunti;
- b) non possono recuperare i contributi versati, ivi compresa la quota di ammissione;
- c) non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 13 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Sindaci;
- Il Collegio dei Probiviri.

Art. 14 - Le assemblee sono validamente costituite da quanti risultino iscritti nel libro dei soci e siano in regola con il versamento dei contributi e gli altri obblighi sociali. L'Associato in mora o sospeso dall'Associazione non può intervenire in Assemblea.

A ciascun produttore associato, sia esso socio individuale o membro di società cooperativa, consorzio di cooperative o altra forma associativa, spetta un voto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea per delega, da un componente il proprio nucleo familiare, partecipante all'impresa, ovvero da altro socio dell'Associazione.

Ogni socio potrà ricevere massimo una delega da altro associato.

Art. 15 - Le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno dieci giorni, mediante comunicazione da affiggere nei locali della sede e negli uffici o sezioni periferiche, se istituiti, ed avviso postale indirizzato al domicilio di ciascun associato, ovvero con altro mezzo equivalente.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza per la prima e l'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, e l'elenco delle materie da trattare.

Le assemblee possono essere convocate in località o domicilio diversi da quelli dell'associazione, purché in Italia.

Le assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea determinare le modalità di voto e la nomina, anche fra i non associati, del segretario dell'assemblea e degli scrutatori.

Art. 16 - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un Consigliere a ciò appositamente delegato dal Presidente.

Le deliberazioni delle Assemblee devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati, anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

Art. 18 - L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo, e quant'altre volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci o da un numero di soci aventi diritto al voto non inferiore a un terzo del totale degli associati.

E' di competenza dell'assemblea:

- a) approvare il bilancio, consuntivo e preventivo, e la relazione annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Proviviri, determinandone i compensi;
- c) impartire le direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità dell'associazione;
- d) deliberare sulle materie di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'art. 4, nonché sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) determinare la quota di ammissione, nonché i contributi di cui all'art. 8, compresi eventuali contributi straordinari tenendo conto del valore della produzione da ciascuno conferita;
- f) deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi degli associati, di enti pubblici privati, nazionali ed esteri;
- g) apportare eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie per adeguare il presente Statuto alle disposizioni di legge emanate in materia di associazioni di produttori, sempre che le medesime leggi ne prevedano tale modalità per l'adeguamento. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 19 - L'assemblea straordinaria è convocata su decisione del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci o da un numero di soci aventi diritto al voto non inferiore a un terzo del totale degli associati.

E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) modificare lo statuto sociale;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- c) nominare e definire i poteri dei liquidatori e determinare la destinazione delle attività patrimoniali, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Per modificare lo statuto è richiesto, in prima convocazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, mentre, in seconda convocazione, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In ogni caso, per lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo può deliberare che il voto possa essere dato per corrispondenza; in tal caso, l'avviso di convocazione deve

contenere per esteso la deliberazione proposta.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di Consiglieri, non inferiore a 5 e non superiore a 7, che devono essere professionisti apistici con partita iva residenti in Toscana. Qualora nell'assemblea siano state votate più liste, ciascuna delle quali presentata da almeno 1/3 degli intervenuti, i seggi del Consiglio Direttivo sono ripartiti tra i candidati delle liste che hanno riportato il maggior numero di voti, in ragione di due terzi alla lista che ha ottenuto i maggiori suffragi ed il restante terzo alle altre liste, suddividendo in proporzione i seggi.

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e fino a due Vicepresidenti, scegliendoli fra i suoi membri. Spetta al Presidente indicare, fra questi, il vicario. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, chiamando il candidato o i candidati primi non eletti della lista alla quale appartenevano il membro o i membri mancanti. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio, assumendo l'anzianità dei consiglieri sostituiti. In mancanza, è ammesso l'istituto della cooptazione.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario, oppure a seguito di motivata richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri o del Presidente del Collegio dei Sindaci. La convocazione è fatta per avviso postale, o altro mezzo equivalente, da spedirsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza, oppure nei casi di urgenza, per telegramma o altro mezzo equivalente, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando interviene almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è investito di un potere generale per la gestione dell'Associazione.

In particolare è di sua competenza:

- a) predisporre la proposta di programmi da sottoporre all'Assemblea;
- b) deliberare sulla convocazione e sull'ordine del giorno delle assemblee, e curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- c) deliberare sulle domande di ammissione e di recesso, nonché sull'applicazione delle sanzioni e sull'esclusione dell'associato;
- d) nominare eventuali Comitati tecnico-consultivi, determinarne i compiti e gli eventuali compensi;
- e) assumere il personale ed affidare gli incarichi direttivi;
- f) predisporre il bilancio d'esercizio, corredato della relazione illustrativa, nonché il bilancio di previsione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) istituire uffici o sezioni periferiche dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo sarà responsabile di tutte le scelte della gestione del Distretto Rurale con il marchio " ECCELLENZE DI MONTALCINO", della selezione dei professionisti che potranno accedere alla produzione e commercializzazione del miele "ECCELLENZE DI MONTALCINO", della costruzione e relativa gestione del futuro laboratorio di invasettamento ed etichettatura del miele "ECCELLENZE DI MONTALCINO" che dovranno essere realizzati entro l'anno 2026 nel comune di Montalcino.

Il Consiglio Direttivo è tuttavia investito dei più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, e può, quindi, deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea.

Art. 23 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli ha facoltà di transigere e di conciliare anche in materia di imposte e tasse, di rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a quant'altro occorra per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente promuovere le azioni innanzi l'autorità giudiziaria o amministrativa di qualsiasi ordine e grado e di nominare procuratori alle liti.

Il Presidente convoca e presiede gli organi direttivi e, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da uno dei Vicepresidenti all'uopo designato.

Art. 24 - Il Collegio dei Sindaci è costituito da 3 membri, dei quali un Presidente, eletti dall'Assemblea anche tra non soci. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, manca a più di due sedute consecutive, decade.

Spetta al Collegio dei Sindaci la vigilanza sull'andamento della gestione economica e finanziaria, da riferire all'Assemblea.

Art. 25 - Il Collegio dei Proviviri è costituito da 3 componenti eletti dall'Assemblea tra i Soci.

Il Collegio elegge fra i suoi componenti il Presidente, che ha il compito di coordinare le attività del Collegio e rappresentarlo nei confronti degli Organi dell'Associazione e dei Soci.

Il Collegio svolge i seguenti compiti:

- a) sorveglia sulla rispondenza del comportamento dei Soci alle norme dello Statuto, del Codice Deontologico, e più in generale delle norme di buona condotta dettate dalla legge e dal senso comune;
- b) esamina le segnalazioni di atti e comportamenti dei Soci che possano configurare violazioni delle norme di condotta e, laddove ne ravvisi la fondatezza, ne informa il Consiglio Direttivo per avviare i necessari procedimenti disciplinari;
- c) al termine di ogni procedimento, sottopone al Consiglio Direttivo gli atti dello stesso con le conclusioni del Collegio, comprensive di eventuali proposte di provvedimenti;
- d) decide sul ricorso al provvedimento di esclusione dell'associato di cui all'art. 10, con decisione inappellabile, salvo il

ricorso all'autorità giudiziaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO PATRIMONIO - ENTRATE - RENDICONTO

Art. 26 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, o comunque, sono o vengono in proprietà dell'Associazione;
- b) dai fondi o accantonamenti.

Art. 27 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi degli associati;
- b) dalle rendite patrimoniali;
- c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni e contributi da parte di privati ed enti pubblici.

Art. 28 - L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo e le sue proposte concernenti gli eventuali residui attivi o passivi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Al Consiglio Direttivo dell'Associazione è delegato il potere di apportare al presente Statuto, senza ricorso all'Assemblea, le modifiche e le aggiunte che venissero richieste dall'Autorità giudiziaria o da quelle amministrative per la sua approvazione e per l'iscrizione dell'Associazione presso i pubblici uffici.

Art. 30 - Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento CEE n. 1360/78 ed alle relative norme d'attuazione nazionali e regionali, nonché alle disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.

F.TO: CIABINI MASSIMO, FABRIZIO PANTANI NOTAIO L.S..